

CAPITOLATO
Trasversale

PROCEDURA APERTA A RILEVANZA COMUNITARIA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON DECORRENZA DALL'A.S. 2023/2024 E CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO (N. 6 LOTTI).

**LOTTO 1: COMUNE DI ALBINO (BG) – A.S. 2023/2026 RINNOVABILE DI DUE ANNI
CIG: 981972014C**

LOTTO 2: COMUNE DI PALAZZO PIGNANO (CR) – A.S. 2023/2025 RINNOVABILE DI DUE ANNI CIG: 98200322C4

LOTTO 3: COMUNE DI POMPIANO (BS) – A.S. 2023/2027 RINNOVABILE DI QUATTRO ANNI CIG: 9820066ECF

LOTTO 4: COMUNE DI PONTOGGIO (BS) – A.S. 2023/2026 RINNOVABILE DI DUE ANNI CIG: 9820368809

LOTTO 5: COMUNE DI CENATE SOPRA (BG) – A.S. 2023/2025 RINNOVABILE DI DUE ANNI CIG: 9820390A30

**LOTTO 6: COMUNE DI MANERBIO (BS) - A.S. 2023/2026 RINNOVABILE DI TRE ANNI
CIG: 9820407838**

INDICE

TITOLO I INDICAZIONI GENERALI DEL SERVIZIO

- Art. 1 - Oggetto dell'appalto
- Art. 2 - Durata del contratto
- Art. 3 - Corrispettivo del contratto
- Art. 4- Revisione dei prezzi

TITOLO II NORME GENERALI DI CONTRATTO

- Art. 5 – Norme comportamentali
- Art. 6 – Domicilio della Ditta appaltatrice
- Art. 7 – Subappalto
- Art. 8 – Garanzia definitiva
- Art. 9 – Assicurazioni

TITOLO III CONTROLLI, INADEMPIENZE, PENALI E CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

- Art. 10 – Controlli e Ispezioni
- Art. 11 – Penalità
- Art. 12 – Risoluzione

TITOLO IV PAGAMENTI

- Art. 13 – Corrispettivi
- Art. 14 - Tracciabilità dei pagamenti

TITOLO V NORME FINALI

- Art. 15 –Sciopero e forza maggiore
- Art. 16 – Personale
- Art. 17 – Norme di sicurezza
- Art. 18 – Rinvio
- Art. 19 – Trattamento dei dati personali
- Art. 20 – Controversie e Foro esclusivo

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO:

Costituisce oggetto del presente capitolato l'appalto per la gestione del servizio di trasporto scolastico nei seguenti sei lotti:

- LOTTO 1 - COMUNE DI ALBINO (BG): N. 3 SCUOLE PRIMARIE E N. 2 SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO
- LOTTO 2 - COMUNE DI PALAZZO PIGNANO (CR): N. 1 SCUOLA DELL'INFANZIA, N. 2 SCUOLE PRIMARIE E N. 1 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
- LOTTO 3 - COMUNE DI POMPIANO (BS): N. 1 SCUOLA DELL'INFANZIA, N. 1 SCUOLA PRIMARIA E N. 1 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
- LOTTO 4 - COMUNE DI PONTOGLIO (BS): N. 1 SCUOLA DELL'INFANZIA, N. 1 SCUOLA PRIMARIA E N. 1 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
- LOTTO 5 - COMUNE DI CENATE SOPRA (BG): N. 1 SCUOLA DELL'INFANZIA, N. 1 SCUOLA PRIMARIA, N. 2 SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO E N. 3 SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO;
- LOTTO 6 - COMUNE DI MANERBIO (BS): N. 2 SCUOLE DELL'INFANZIA, N.1 SCUOLA PRIMARIA E N. 1 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Art. 2 - DURATA DELL'APPALTO

1. L'appalto avrà una durata biennale per il Comune di Palazzo Pignano (CR), e il Comune di Cenate Sopra (BG) a partire dall'anno scolastico 2023/2024.
2. L'appalto avrà durata triennale per il Comune di Albino (BG), il Comune di Pontoglio (BS) e il Comune di Manerbio (BS), a partire dall'anno scolastico 2023/2024.
3. L'appalto avrà una durata quadriennale per il Comune di Pompiano (BS) a partire dall'anno scolastico 2023/2024.
4. I Comuni di Albino (BG), Palazzo Pignano (CR), Cenate Sopra (BG) e Pontoglio (BS) si riservano la facoltà di rinnovare il servizio per altri due anni, alle medesime condizioni dell'appalto originario, dandone comunicazione all'appaltatore tre mesi prima tramite pec.
5. Il Comune di Manerbio (BS) si riserva la facoltà di rinnovare il servizio per altri tre anni, alle medesime condizioni dell'appalto originario, dandone comunicazione all'appaltatore tre mesi prima tramite pec.
6. Il Comune di Pompiano (BS) si riserva la facoltà di rinnovare il servizio per altri quattro anni, alle medesime condizioni dell'appalto originario, dandone comunicazione all'appaltatore tre mesi prima tramite pec.

Art. 3 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

1. Il corrispettivo per il servizio oggetto del presente appalto è esplicitato per ogni lotto nella tabella

seguinte:

	IMPORTO APPALTO	DURATA APPALTO	Modifica ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. a) per il periodo dell'appalto	IMPORTO e DURATA RINNOVO	Modifica ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. A per il periodo di rinnovo
LOTTO 1	€ 600.000,00	Triennio 2023/2026	€ 150.000,00	2 anni € 400.000,00	€ 100.000,00
LOTTO 2	€ 197.000,00	Biennio 2023/2025	€ 59.100,00	2 anni € 197.000,00	€ 59.100,00
LOTTO 3	€ 200.000,00	Quadriennio 2023/2027	€ 40.000,00	4 anni € 200.000,00	€ 40.000,00
LOTTO 4	€ 140.000,00	Triennio 2023/2026	€ 28.000,00	2 anni € 93.333,33	€ 18.666,67
LOTTO 5	€ 150.000,00	Biennio 2023/2025	€ 30.000,00	2 anni € 150.000,00	€ 30.000,00
LOTTO 6	€ 327.272,00	Triennio 2023/2026	€ 65.454,00	3 anni € 327.272,00	€ 65.454,00

2. L'importo della proroga tecnica, pari a mesi 6, è pari per ciascun lotto ai singoli importi indicati in tabella:

	PROROGA TECNICA
LOTTO 1	€ 100.000,00
LOTTO 2	€ 59.100,00
LOTTO 3	€ 30.000,00
LOTTO 4	€ 28.000,00
LOTTO 5	€ 45.000,00
LOTTO 6	€ 65.454,00

La proroga tecnica potrà essere utilizzata al termine del primo affidamento, nel caso in cui il Comune decida di non avvalersi della facoltà di rinnovo e quindi di indire una nuova gara, oppure al termine del periodo del rinnovo.

3. Il valore complessivo, comprensivo delle opzioni, per tutti i lotti è pari a:

	IMPORTO APPALTO comprensivo di tutte le opzioni
LOTTO 1	€ 1.350.000,00
LOTTO 2	€ 571.300,00
LOTTO 3	€ 510.000,00
LOTTO 4	€ 308.000,00
LOTTO 5	€ 405.000,00
LOTTO 6	€ 850.906,00
Totale per tutti i lotti	€ 3.995.206,00

4. Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, per nuovi prezzi sulla base dell'indice Istat a seguito di espressa richiesta da parte dell'operatore economico, a partire dal secondo anno contrattuale, e per ulteriori servizi indicati nei capitolati specifici di ogni lotto.

Art. 4 – REVISIONE DEI PREZZI

1. Conformemente alle previsioni di cui all'art. 29 della legge 28/03/2022 n. 25, nel corso dell'esecuzione

contrattuale sarà consentita la revisione dei prezzi secondo le disposizioni di cui all'art. 106, comma 1, lett. a) D.Lgs. 50/2016.

2. Gli aumenti dovuti alla revisione non possono in ogni caso superare il 20% del valore del contratto.
3. La revisione sarà consentita nel rispetto delle seguenti previsioni:
 - è necessaria specifica istanza trasmessa a mezzo pec dall'o.ee corredata di documentazione a comprova della revisione dei prezzi richiesta;
 - il RUP, entro 30 giorni dalla ricezione dalla pec, emette un proprio provvedimento con il quale definisce il valore della revisione concessa;
 - il termine di 30 giorni può essere interrotto dal RUP qualora si ritenesse mancante documentazione necessaria per la sua definizione;
 - il provvedimento di conclusione del procedimento di revisione dei prezzi viene inviato via pec all'indirizzo indicato nel contratto dall'aggiudicatario.
4. La revisione dei prezzi non sarà consentita prima che siano trascorsi 12 mesi dall'avvio dell'esecuzione del contratto.
5. L'Istruttoria sopra descritta deve essere basata su Indici Istat (FOI o altri indici compatibili con la natura contrattuale), prezzari di riferimento e preventivi derivanti da indagini di mercato effettuati dalle parti interessate.

Art. 5 - NORME COMPORTAMENTALI

Durante lo svolgimento del servizio, il conducente e il personale di sorveglianza dove previsto, ad essi preposti dalla Ditta appaltatrice, devono osservare le prescrizioni contenute:

- nella normativa volta a fronteggiare eventuali e future situazioni di emergenza epidemiologica (come, ad esempio, emergenza da COVID-19);
- negli articoli specifici, inerenti alla corretta modalità di svolgimento del servizio, del capitolato tecnico di ogni Comune.

Art. 6 - DOMICILIO DELLA DITTA APPALTATRICE

1. La Ditta appaltatrice del servizio elegge domicilio legale a tutti gli effetti presso il recapito fissato nell'offerta, al quale verranno pertanto indirizzate tutte le eventuali comunicazioni o notifiche relative al presente capitolato.
2. Salva sempre la facoltà, per questioni particolari, di farsi rappresentare in base a procedure speciali da altri soggetti fisici, l'impresa, a tutti gli effetti del rapporto di appalto di cui al presente capitolato, è legalmente rappresentata nei confronti del Comune dal Rappresentante Legale.

Art. 7 - SUBAPPALTO

1. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

2. Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti dei servizi che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.
3. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione aggiudicatrice dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Art. 8 – GARANZIA DEFINITIVA

1. Al momento della stipula del contratto la Ditta appaltatrice deve costituire una garanzia definitiva, con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del D.lgs. 50/2016, di importo pari al 10% dell'importo del contratto. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, l'importo è aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; in caso di ribasso d'asta superiore al 20%, l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Ai sensi dell'articolo 93, comma 7 del d.lgs. 50/2016, l'importo è ridotto del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee. L'importo della garanzia può essere ridotto ulteriormente, in caso di possesso di ulteriori certificazioni previste sempre nel medesimo comma 7 del suddetto art. 93.
2. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:
 - a. in caso di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste sono in possesso della predetta certificazione;
 - b. in caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune.
4. La garanzia è prestata, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore per le inadempienze previste dall'art. 103, comma 2.

Art. 9 – ASSICURAZIONI

1. Senza limitare o ridurre le obbligazioni assunte in base alle prestazioni del presente servizio, per le quali la Ditta appaltatrice dovrà rispondere integralmente, la Ditta appaltatrice si impegna a stipulare le seguenti coperture assicurative:
 - **una polizza assicurativa a garanzia della Responsabilità civile Auto ("RCA")**, obbligatoria ai sensi di Legge - Codice assicurazioni Private D.lgs. 209/2005 - per i danni connessi alla circolazione

dei veicoli utilizzati durante lo svolgimento del presente Appalto, con un massimale per singolo mezzo pari ad almeno € 30.000.000,00 per sinistro, restando in ogni caso l'intera responsabilità della Ditta appaltatrice anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.

La garanzia vale anche per i trasportati durante le operazioni di salita o discesa dei passeggeri, anche effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici.

La Ditta appaltatrice dovrà dichiarare la sussistenza delle coperture assicurative sopra indicate che dovranno essere mantenute con le caratteristiche minime sopra indicate per tutta la durata dell'Appalto.

- **una polizza assicurativa a garanzia della Responsabilità civile verso terzi ("RCT")**, per danni (morte, lesioni personali e danni a cose) a Terzi con un massimale non inferiore ad € 5.000.000 per sinistro e periodo assicurativo in conseguenza a fatti verificatisi in relazione alle attività oggetto della presente Concessione.

La polizza dovrà prevedere la propria operatività anche per:

- ✓ *i danni da interruzione di attività,*
- ✓ *i danni derivanti da incendio,*
- ✓ *inquinamento accidentale,*
- ✓ *RC personale dipendenti e collaboratori.*

Resta inteso che comunque verrà esclusa ogni facoltà di rivalsa da parte dell'assicurazione nei confronti dell'Amministrazione, salvo il caso di dolo.

- Ove pertinente, **una polizza assicurativa a garanzia della Responsabilità civile prestatori d'Opera ("RCO")** per infortuni e le malattie professionali subiti dai prestatori di lavoro di cui il Ditta appaltatrice si avvarranno nell'esercizio della attività svolte oggetto della presente Convenzione con un massimale non inferiore ad € 5.000.000 per sinistro, con un limite per prestatore infortunato non inferiore ad € 2.500.000.

Resta inteso che comunque verrà esclusa ogni facoltà di rivalsa da parte dell'assicurazione nei confronti dell'Amministrazione, salvo il caso di dolo.

2. Le coperture assicurative avranno efficacia a partire dall'inizio dell'esecuzione del contratto e per tutta la durata contrattualmente prevista.

Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, tali franchigie o scoperti non sono opponibili all'Amministrazione e resteranno quindi a totale carico della Ditta appaltatrice.

3. La Ditta appaltatrice dovrà trasmettere all'Amministrazione copia delle polizze RCT e RCO di cui sopra prima della data di loro decorrenza, nonché si impegnano a presentare copia della quietanza o appendice

di proroga all'Amministrazione prima della scadenza di ogni periodo assicurativo, unitamente alle quietanze di intervenuti pagamenti dei premi. Queste ultime dovranno essere presentate con la periodicità prevista dalle polizze stesse, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.

4. Si precisa che la Ditta appaltatrice potrà dimostrare l'esistenza delle coperture assicurative sopra indicate, già attivate, aventi le medesime caratteristiche sopra esposte. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alle stesse una dichiarazione, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio del presente Appalto.
5. Resta inoltre inteso che il Ditta appaltatrice dovrà essere in possesso delle assicurazioni obbligatorie previste dalla legge contro gli infortuni per i propri dipendenti ai sensi di legge (INAIL – prevenzione contro gli infortuni e altre assicurazioni sociali).

Art. 10 - CONTROLLI E ISPEZIONI

1. È facoltà del Comune di richiedere in qualsiasi momento informazioni sul regolare svolgimento del servizio.
2. La Ditta appaltatrice è tenuta ad esibire tutti gli atti e i documenti di cui il Comune faccia richiesta e a fornirgli tutte le informazioni che siano pertinenti ai servizi svolti.
3. La Ditta dovrà fornire, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, i dati relativi ai dischi del cronotachigrafo debitamente compilati al fine di consentire un controllo periodico del servizio svolto.

Art. 11 – PENALITÀ

1. La Ditta appaltatrice nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato avrà l'obbligo di uniformarsi, oltre che alle leggi e regolamenti che attengono in qualsiasi modo al tipo di attività oggetto del presente servizio, alle istruzioni che le vengano comunicate anche verbalmente dal Comune.
2. Il Comune ha la facoltà di risolvere definitivamente il rapporto quando, richiamata preventivamente la Ditta appaltatrice per almeno **tre volte** nell'anno scolastico, mediante nota scritta, all'osservanza degli obblighi inerenti all'accordo stipulato, questa ricada nuovamente nelle irregolarità contestate. In caso di risoluzione del rapporto, ai sensi del presente articolo, la Ditta appaltatrice risponderà anche dei danni che da tale risoluzione anticipata possano derivare al Comune.
3. Il Comune si riserva inoltre, in caso di inadempimento degli obblighi previsti dal presente capitolato, la facoltà di chiedere a terzi l'esecuzione dei servizi addebitando alla Ditta appaltatrice l'eventuale maggiore prezzo che sarà trattenuto sui crediti della stessa impresa.
4. In caso di singole inadempienze, il Comune avrà la facoltà di applicare una penale, in relazione alla

gravità dell'inadempienza, variabile da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 1.500,00 ed all'eventuale recidiva di quanto riscontrato.

5. In caso di ritardo nell'adempimento, l'importo delle singole penali non potrà superare giornalmente l'1‰ (un per mille) dell'importo netto contrattuale, ai sensi dell'articolo 113-bis, comma 4 del Codice. Ai sensi del medesimo articolo, l'importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale.
6. L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza alla quale la Ditta appaltatrice avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione. L'ammontare della penale potrà essere trattenuto sul primo pagamento mensile successivo alla definizione dell'ammenda stessa. Più specificatamente e a titolo esemplificativo, oltre a quelle di carattere generale, le manchevolezze che possono dar motivo a penalità o se, ripetute, a risoluzione sono:
 - interruzione di servizio;
 - gravi ritardi nello svolgimento del servizio;
 - mancato rispetto degli itinerari e degli orari previsti dal piano annuale del trasporto alunni;
 - comportamento scorretto e lesivo dell'incolumità, della moralità e della personalità dei passeggeri da parte dell'autista;
 - uso improprio degli automezzi adibiti al servizio di trasporto scolastico;
 - mancata osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza (la congruità dell'automezzo rispetto alla tipologia di utenti trasportati, la presenza sul veicolo del solo personale autorizzato, la revisione periodica dei mezzi, ecc.);
 - gravi e ripetute violazioni del Codice della Strada.
7. Per la puntuale definizione e quantificazione delle specifiche penalità, laddove dettagliatamente prevista, si rimanda ai capitolati tecnici dei singoli lotti.

Art. 12 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualunque momento durante il periodo di sua efficacia, qualora:
 - la Ditta appaltatrice si è trovata al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016;
 - nei confronti della Ditta appaltatrice sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - nei confronti della Ditta appaltatrice sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016;

- grave inadempimento da parte del soggetto affidatario del contratto di appalto alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni;
 - in caso di grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
 - intervenuto provvedimento di revoca dell'iscrizione nel registro delle Imprese, o per le Cooperative, nel registro regionale delle Cooperative Sociali;
 - mancato espletamento dei servizi per reiterate assenze del personale non sostituito;
 - mancata attuazione del progetto presentato;
 - per motivi di pubblico interesse
 - per fallimento della ditta
 - applicazione di tre penali nell'arco di un semestre
2. Nel caso di risoluzione anticipata del contratto la Ditta appaltatrice ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative al servizio regolarmente eseguito, decurtato degli oneri aggiuntivi derivati dallo scioglimento del contratto. Nel caso di cessazione per colpa o disdetta della Ditta appaltatrice, il Comune appaltante incamererà il totale della garanzia definitiva con ulteriore addebito, anche in rivalsa sui crediti e fatture da liquidare, dell'eventuale maggiore spesa conseguente il nuovo contratto. Il Comune potrà altresì procedere alla risoluzione del contratto in tutti gli altri casi previsti dal Codice Civile. In caso di decadimento dell'aggiudicazione o risoluzione anticipata del contratto, il Comune appaltante aggiudicherà o affiderà il servizio al concorrente che segue nella graduatoria, con diritto al risarcimento del maggiore onere sostenuto. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della Ditta appaltatrice per il fatto che ha determinato la risoluzione. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 13 del D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012, n. 135, il Comune ha diritto di recedere in qualsiasi momento dal presente contratto nel caso in cui sopravvengano convenzioni CONSIP migliorative rispetto alle condizioni del presente contratto, secondo le modalità di cui al medesimo art. 1 comma 13 D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012, n. 135.

Art. 13 – PAGAMENTI

1. La Legge n. 244 del 24/12/2007 istituisce l'obbligo della fatturazione elettronica verso le Amministrazioni Pubbliche. Pertanto, così come previsto dalla normativa di riferimento, verranno accettate solo fatture in formato digitale che dovranno essere caricate sulla piattaforma ministeriale dell'Agenzia per l'Italia digitale denominata IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni). Il pagamento del corrispettivo ha luogo sulla base delle prestazioni effettuate su presentazione di regolari fatture mensili posticipate liquidate entro 30 giorni dal ricevimento della fattura. Gli importi saranno versati, tramite bonifici bancari, sul conto corrente dedicato comunicato dalla Ditta appaltatrice, nel rispetto dell'art. 3 della Legge 13/8/2010, n. 136.
2. Le fatture devono essere redatte in maniera completa ed esaustiva, descrittive di ogni singola tipologia di servizio e del costo relativo a ciascun servizio. La Ditta appaltatrice fattura direttamente al Comune.

3. Per data di pagamento si intende la data di consegna del mandato di pagamento alla tesoreria comunale.
4. Le modalità di pagamento sono specificate nel capitolato tecnico di ogni ente.
5. Il corrispettivo del servizio dovrà rimanere invariato fino alla scadenza del contratto, salvo l'aggiornamento ISTAT, da applicare a partire dal secondo anno scolastico di durata del contratto e calcolato sull'anno solare precedente con rilevazione annuale al 31 dicembre, previa richiesta dell'operatore economico aggiudicatario, da effettuarsi entro il mese di maggio. Le variazioni ISTAT si applicheranno dal mese di settembre. A seguito di istruttoria, la rivalutazione verrà riconosciuta sulla base del 70% dell'indice Istat relativo al mese di riferimento.

Art. 14- TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, la Ditta appaltatrice deve comunicare al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 15 (quindici) giorni dall'aggiudicazione, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle variazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni il Comune sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi.
2. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori a qualsiasi titolo interessati all'intervento; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Art. 15 – SCIOPERO O FORZA MAGGIORE

1. In caso di sciopero del personale della Ditta appaltatrice o di altri eventi che, per qualunque motivo, possano incidere negativamente sul regolare svolgimento del servizio, la Ditta appaltatrice si impegna comunque ad assicurare la continuità del servizio, garantendo i contingenti minimi in caso di sciopero del personale, dal momento che il servizio è classificabile come servizio pubblico essenziale.
2. Salvo eventuali casi di forza maggiore, indipendenti oggettivamente dall'aggiudicatario, di cui dovrà essere data tempestiva notizia agli uffici comunali, il servizio di trasporto scolastico non dovrà subire pertanto alcuna interruzione.

Art. 16 – PERSONALE

1. La Ditta appaltatrice dovrà gestire il servizio avvalendosi di personale qualificato idoneo allo svolgimento del servizio stesso secondo la normativa vigente in materia.
2. Sono a carico della ditta, oltre alle spese per il personale utilizzato, i dispositivi di protezione individuale, gli indumenti di lavoro degli addetti e in genere tutto ciò che è necessario per lo svolgimento dei servizi.
3. Alla Ditta è fatto obbligo di comunicare al Comune, prima dell'inizio del servizio, e prima di ogni

variazione successiva, i nominativi degli autisti addetti al trasporto, allegando, per ciascuno, copia della patente di guida e della CQC (carta di qualificazione del conducente).

4. Tutto il personale dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto verso l'utenza.
5. Dovranno essere evitati in particolare discussioni, diverbi e quant'altro possa generare conflitti fra l'utenza e l'autista. Ogni richiesta o reclamo da parte dell'utenza andrà inviata al competente Ufficio.
6. Il Comune potrà pretendere la sostituzione dei conducenti qualora, comprovate testimonianze o verifiche sul mezzo, rivelino l'inadeguatezza dell'incaricato rispetto alle capacità sia di corretta conduzione del mezzo che di corretto comportamento durante lo svolgimento del servizio.
7. Ogni autista dovrà avere in dotazione un telefono cellulare idoneo per la conversazione durante la guida per consentire la tempestiva comunicazione in caso di ogni avversità (incidente, avaria automezzo etc.) il cui numero va comunicato all'Ufficio Istruzione del Comune prima dell'inizio del servizio.
8. La Ditta appaltatrice è responsabile del comportamento dei propri dipendenti ed è obbligato a sollevare e tenere indenne il Comune da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali azioni proposte direttamente nei confronti della stessa Amministrazione.
9. La ditta è tenuta ad individuare un Responsabile del servizio avente i seguenti requisiti:
 - autonomia operativa adeguata a rendere funzionale il servizio e a risolvere tutti gli eventuali problemi operativi;
 - reperibilità almeno durante le ore di espletamento del servizio;
 - esperienza almeno biennale nella conduzione di servizi analoghi e non inferiori per dimensioni a quello oggetto dell'appalto;

Il nominativo ed il numero di telefono dovranno essere comunicati al Comune concedente prima dell'inizio del servizio.

Il Responsabile è diretto interlocutore del Comune e dell'utenza; è tenuto a partecipare se convocato a eventuali incontri inerenti al servizio con concedente. In caso di sua assenza, la Ditta appaltatrice deve provvedere alla sua sostituzione con altro in possesso degli stessi requisiti.

Art. 17 – NORME DI SICUREZZA

1. L'operatore economico è tenuto all'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..
2. L'operatore economico dovrà comunicare al momento della stipulazione del contratto il nominativo del responsabile del servizio prevenzione e sicurezza.
3. Il Comune si riserva di rescindere dal contratto d'appalto, a seguito dell'accertamento di violazioni delle suddette norme

Art. 18 – RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente citato nel presente capitolato, è fatto rinvio al decreto legislativo n. 50/2016 e al Codice civile, nonché a tutte le disposizioni di legge e regolamentari vigenti nelle materie oggetto dell'appalto.

Art. 19 – TRATTAMENTO DEI DATI

1. In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 13 del GDPR 679/2016, si comunica che i dati personali dell'operatore economico aggiudicatario sono raccolti e trattati dall'Amministrazione al fine della esecuzione degli adempimenti e delle procedure relative al presente Capitolato. I dati sono oggetto di trattamento da parte dall'Amministrazione, secondo le finalità e modalità del trattamento cui sono destinati, e, con riferimento agli stessi, si specifica quanto segue:

- il trattamento riguarda qualunque operazione e complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati;
- il trattamento dei dati avviene con procedure atte a garantire la sicurezza;
- i dati sono trattati per le finalità istituzionali dell'ente ed in particolare per la gestione di questo contratto;
- i dati saranno trattati senza consenso in quanto il trattamento è necessario per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (art. 6, lett. b, del GDPR);
- la natura del conferimento di tali dati è obbligatoria;
- conseguenza dell'eventuale rifiuto a rispondere e conferire i dati: mancata stipula del contratto per oggettiva impossibilità di verificare gli obbligatori requisiti previsti dal bando e di svolgere la procedura selettiva;
- i dati possono essere utilizzati e comunicati per i fini istituzionali dell'Amministrazione all'interno della stessa tra incaricati del trattamento ed all'esterno per gli adempimenti relativi al contratto;
- i dati raccolti saranno trattati per la durata del contratto e per i successivi dieci anni al termine dello stesso;
- l'Amministrazione ha diritto di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare, opporsi al trattamento dei dati, nonché all'applicazione degli altri diritti riconosciuti di cui dall'artt. 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del GDPR per quanto riguarda i dati delle persone fisiche facenti parte della stessa. Per l'esercizio dei propri diritti l'interessato potrà rivolgersi all'ufficio comunale competente.

Il titolare del trattamento dei dati è l'ente del lotto al quale si partecipa.

Art. 20 - CONTROVERSIE

1. Ogni controversia derivante dal contratto è devoluta all'autorità giudiziaria ordinaria, Foro di Brescia per i Comuni di Pontoglio, Pompiano e Manerbio, Foro di Bergamo per i Comuni di Albino, Cenate Sopra e Foro di Cremona per il Comune di Palazzo Pignano.